



S Z Z V

F S E C

F S A C

REGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO PER LE RAZZE CAPRINE

**Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC)
Cooperativa**

In vigore dal 1° gennaio 2021

Indice

1	FINALITÀ E BASE LEGALE.....	5
1.1	Finalità	5
1.2	Campo di applicazione	5
1.3	Base legale	5
1.4	Normativa internazionale e Metodi scientifici	5
1.5	Valutazioni.....	5
2	ORGANIZZAZIONE E AFFILIAZIONE	5
2.1	Organizzazione interna	5
2.2	Organizzazione regionale.....	6
2.3	Affiliazione.....	6
2.4	Persona di riferimento	6
3	IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E NOTIFICHE ALLA BANCA DATI SUL TRAFFICO DI ANIMALI (BDTA).....	6
3.1	Marchatura	6
3.2	Notifiche alla FSAC e alla BDTA	6
3.3	Utilizzazione dei dati.....	7
4	RAZZA E OBIETTIVI ZOOTECNICI.....	7
4.1	Razze gestite	7
4.2	Caratteristiche tipiche di una razza.....	7
4.3	Obiettivi zootecnici	8
5	ESAMI FUNZIONALI E DISTINZIONI.....	8
5.1	Esami funzionali del latte.....	8
5.2	Esame della capacità di sviluppo.....	8
5.3	Valutazione morfologica	9
5.4	Stima del valore genetico / valutazione genetica	9
5.5	Mostra per famiglie d'allevamento	9
5.6	Contrassegno di rendimento duraturo	10
5.7	Elevate carriere produttive.....	10
5.8	Produttività madre di becco	10
6	DATI ZOOTECNICI.....	10
6.1	Monte.....	10
7	DATI RELATIVI ALLA NASCITA	11
7.1	Notifiche di nascita	11
8	DOCUMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO.....	11
8.1	Primo certificato di ascendenza (CAP)	11
8.2	Allevatore	11
8.3	Proprietario.....	11
8.4	Denominazione dell'effettivo / Designazione dell'azienda.....	11
8.5	Nome dell'animale.....	11
8.6	Aggiornamenti del CAP	12
8.7	Responsabilità personale & Forma scritta	12
9	GARANZIA DI QUALITÀ NELLA GESTIONE DEL LIBRO GENEALOGICO	12
9.1	Controlli di ascendenza	12
9.2	Supervisione dell'esame funzionale del latte	13
9.3	Supervisione dell'esame della capacità di sviluppo	13
9.4	Dati di altre organizzazioni di allevamento.....	13
10	AMMISSIONE AL LIBRO GENEALOGICO E DIRITTO DI RIPRODUZIONE.....	14
10.1	Disposizioni generali	14
10.2	Becchi	14

10.3	Madri di becco	14
10.4	Capre	15
10.5	Animali importati.....	15
11	TARIFFE.....	16
11.1	Competenza.....	16
11.2	Fatturazione	16
11.3	Ritardi nei pagamenti	16
12	MISURE AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI PENALI.....	16
12.1	Misure amministrative in caso di inadempienze e violazioni	16
12.2	Campo di applicazione	17
12.3	Spese procedurali	17
12.4	Notificazione.....	17
12.5	Diritto di impugnazione / Ricorso	17
12.6	Diritto civile e diritto penale.....	17
12.7	Esonero di responsabilità	17
12.8	Casi speciali	18
12.9	Foro giuridico	18
12.10	Approvazione ed entrata in vigore	18
12.11	Pubblicazione	18

INDICE ABBREVIAZIONI

ECS	Esame della capacità di sviluppo
BDTA	Banca dati sul traffico di animali
BGM	Notifica di monta e di nascita (<i>Beleg-Geburts-Meldung</i>)
CAP	Certificato di ascendenza e produttività
DL	Contrassegno di rendimento duraturo
EFL	Esame funzionale del latte
EL	Accoppiamento tra animali élite
F	Femmina / di sesso femminile
FSAC	Federazione svizzera di allevamento caprino Cooperativa
ICAR	Commissione Internazionale per le registrazioni animali (International Committee for Animal Recording)
ID	Identità
L	Distintivo della produttività lattiera nel ECS
IPG	Incremento ponderale giornaliero
M	Maschio / di sesso maschile
OAlle	Ordinanza sull'allevamento di animali
OPAn	Ordinanza sulla protezione degli animali
SVG	Stima del valore genetico

Versioni del regolamento del libro genealogico per le razze caprine

Versione	Data di approvazione	Data di entrata in vigore	Firmato a nome del Comitato:
01	01.12.2015	01.01.2016	Andreas Michel, Presidente Ursula Herren, Amministratrice
02	09.03.2019	01.01.2019	Stefan Geissmann, Presidente Ursula Herren, Amministratrice
03	24.01.2020	01.01.2020	Stefan Geissmann, Presidente Ursula Herren, Amministratrice
04	22.01.2021	01.01.2021	Stefan Geissmann, Presidente Ursula Herren, Amministratrice
05	26.04.2021	01.01.2021	Stefan Geissmann, Presidente Ursula Herren, Amministratrice

1 Finalità e base legale

- 1.1 Finalità** Le seguenti disposizioni disciplinano la registrazione, lo scambio e la certificazione di dati relativi all'ascendenza e di altri dati zootecnici riportati nel libro genealogico della Federazione svizzera di allevamento caprino, di seguito denominata FSAC.
- 1.2 Campo di applicazione** in conformità con lo Statuto vigente della FSAC, l'amministrazione emana il regolamento del libro genealogico per i soci affiliati alla FSAC.
- 1.3 Base legale** Il regolamento del libro genealogico si basa su quanto segue:
- l'Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) su decisione del Consiglio federale
 - l'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
- Il presente regolamento del libro genealogico può essere scaricato dal sito Internet della FSAC, www.szzv.ch, nelle lingue tedesco, francese e italiano, www.szzv.ch. Fa stato il regolamento in lingua tedesca.
- Per ragioni di semplicità, il regolamento è redatto in forma maschile, ma si riferisce in maniera equivalente sia a persone di genere femminile che a quelle di genere maschile.
- La FSAC è, in accordo con le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, un'organizzazione di allevamento riconosciuta (conformemente all'Ordinanza sull'allevamento di animali. Sono fatte salve le disposizioni di legge, le ordinanze e le direttive della Confederazione nell'ambito dell'allevamento e delle prescrizioni di polizia epizootica e le altre disposizioni regolamentari e di esecuzione della FSAC.
- 1.4 Normativa internazionale e Metodi scientifici** Il presente regolamento tiene conto delle norme internazionali in vigore per garantire il riconoscimento internazionale del libro genealogico e semplificare lo scambio di dati e di animali. Ciò vale in particolare per l'accordo internazionale sull'esecuzione degli esami funzionali da parte del Comitato internazionale per gli esami funzionali nella produzione animale (ICAR). Gli esami funzionali sono eseguiti in conformità a metodi accreditati scientificamente e riconosciuti a livello internazionale.
- 1.5 Valutazioni** La FSAC valuta periodicamente i dati riportati nel libro genealogico, le valutazioni, i risultati degli esami funzionali, le stime del valore genetico e le valutazioni genetiche.

2 Organizzazione e affiliazione

- 2.1 Organizzazione interna** Il libro genealogico è gestito in maniera centrale dalla FSAC. L'organo di vigilanza interna è il consiglio di amministrazione (Comitato) della FSAC. Ai sensi dell'Ordinanza sull'allevamento di

animali, l'Ufficio federale dell'agricoltura è responsabile dell'approvazione del regolamento del libro genealogico.

2.2 Organizzazione regionale Di norma, le aziende di allevamenti sono organizzate in consorzi o in associazioni di allevamento caprino regionali.

2.3 Affiliazione Possono aderire alla FSAC i seguenti soggetti:

- a) Federazioni e associazioni cantonali e sovracantonali di allevamento caprino o di bestiame minuto
- b) Consorzi e associazioni di allevamento caprino
- c) Allevatrici e allevatori di razze caprine per le quali la FSAC tiene un libro genealogico

I soci di cui alle lettere a) e b) sono soci collettivi ai sensi degli statuti della FSAC. I soci di cui alle lettere c) sono soci individuali; insieme formano un socio collettivo ai sensi degli Statuti della FSAC.

Con la sua adesione, il socio riconosce il regolamento del libro genealogico e tutti gli altri regolamenti della FSAC.

2.4 Persona di riferimento Ogni consorzio / ogni associazione designa una persona di riferimento (tenitore del registro genealogico). Questa persona assume incarichi nell'ambito dell'informazione, della comunicazione e dell'organizzazione.

3 Identificazione degli animali e notifiche alla banca dati sul traffico di animali (BDTA)

3.1 Marcatura L'intero effettivo di caprini di un'azienda deve essere munito di marche auricolari ufficiali conformemente alle direttive tecniche dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le marche auricolari possono essere ordinate presso la banca dati sul traffico animale (BDTA).

I capretti nati vivi destinati all'allevamento sono registrati nel libro genealogico con il numero ufficiale della marca auricolare.

La FSAC distingue tra due diverse identificazioni di animali:

- Fino al 1998 compreso: Razza – Numero di animali – contrassegno del consorzio
- Dal 1999: numero di marca auricolare BDTA (a sette cifre)

Gli animali sono registrati nel libro genealogico con le seguenti informazioni: razza - numero di identificazione dell'animale - contrassegno del consorzio.

3.2 Notifiche alla FSAC e alla BDTA Le monte devono essere segnalate alla FSAC prima di trasmettere le notifiche delle nascite alla BDTA. Le nascite, gli aumenti e le diminuzioni dell'effettivo devono essere notificati alla BDTA come indicato nelle disposizioni.

3.3 Utilizzazione dei dati

Ogni socio di un'organizzazione affiliata alla FSAC e ogni socio individuale acconsente che la BDTA o altre organizzazioni incaricate dalla Confederazione possano trasmettere le sue notifiche in materia di animali, traffico di animali e macellazione alle organizzazioni di allevamento riconosciute per delle valutazioni zootecniche. Lo stesso vale per analogia per la trasmissione di dati da CapraNet alla BDTA. La FSAC può trasmettere tali dati a terzi per le medesime finalità. Ogni socio si dichiara d'accordo che l'indirizzo e i dati relativi agli animali possano essere resi pubblici sotto forma di documenti del libro genealogico.

4 Razza e obiettivi zootecnici

4.1 Razze gestite

La FSAC gestisce il libro genealogico per le razze:

- Capra di Saanen
- Capra d'Appenzello
- Capra del Toggenburgo
- Capra Camosciata delle Alpi
- Capra Striata grigionese
- Nera Verzasca
- Capra dal Collo nero del Vallese
- Capra Pavone
- Anglo Nubian
- Capra Buren
- Tauernschecken Austriaca
- Capra Sempione
- Capra dal Collo rosso
- Capra dal Collo grigio

Animali di altre razze caprine e incroci che si trovano negli allevamenti iscritti al libro genealogico, sono annotati nel libro genealogico, ma non sono considerati animali iscritti al libro genealogico.

Gli animali che figurano nei libri genealogici sono suddivisi in razze da latte (razze EFL) e razze da carne (razze ECS). Oltre all'esame funzionale ufficiale - l'ECS - è anche possibile eseguire un EFL per la razza caprina Vallesana dal collo nero.

L'elenco delle razze è riportato nei seguenti regolamenti:

- "Regolamento EFL": Appendice 3.
- "Regolamento ECS": Art. 1.2
- "Regolamento Esposizioni": Produttività madre di becco
- Requisiti per "Elevate produttività durature"

4.2 Caratteristiche tipiche di una razza

La definizione delle caratteristiche specifiche della razza viene eseguita per tutte le razze caprine riconosciute dalla SZZV. Le caratteristiche di razza sono definite come uno standard specifico della razza per stabilire il massimo del punteggio nei criteri (cfr. appendice al presente regolamento del libro genealogico).

Sono definite le seguenti caratteristiche:

- Altezza al garrese
- Peso corporeo minimo
- Pelle / Cute
- Corna
- Pelo
- Colore / Particolarità

Per ogni razza caprina sono inoltre definite le “deviazioni dallo standard di razza”, che fungono da linee guida per gli esperti nella valutazione delle capre.

Sono indicati i seguenti criteri:

- Tipo di impurità della razza (colore, pelo)
- Deduzione di punti nella valutazione morfologica (a seconda delle impurità della gara)
- Osservazioni (p. es. deduzioni più severe per becchi)

4.3 Obiettivi zootecnici

La FSAC stabilisce obiettivi generali zootecnici validi per tutte le razze del Libro genealogico. Gli obiettivi zootecnici, specifici per ogni razza, sono indicati nel relativo standard di razza e costituiscono insieme un'appendice al regolamento del Libro genealogico.

In linea di principio sono definite le seguenti caratteristiche:

- a) Razze EFL:
 - Latte kg
 - Materia grassa %
 - Materia grassa kg (attualmente non definito)
 - Proteine %
 - Proteine kg (attualmente non definito)
- b) Razze ECS:
 - Incremento ponderale giornaliero dei capretti (IPG)

5 Esami funzionali e distinzioni

5.1 Esami funzionali del latte

La FSAC è responsabile dell'attuazione degli esami funzionali del latte ai fini della selezione genetica e del miglioramento della redditività dell'allevamento caprino. I risultati degli esami funzionali del latte sono riportati sui documenti zootecnici ufficiali.

Le modalità di esecuzione sono definite nel “Regolamento sull'esecuzione dell'esame funzionale del latte caprino” e nel “Regolamento d'applicazione per la supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte al libro genealogico”.

5.2 Esame della capacità di sviluppo

Per le razze caprine Capra Buren, Capra dal Collo Nero del Vallese, Capra dal Collo rosso, Capra Sempione e Capra dal Collo grigio, la FSAC esegue esami della capacità di sviluppo. I risultati

degli esami della capacità di sviluppo sono riportati sui documenti zootecnici ufficiali.

Le modalità di esecuzione sono definite nel “Regolamento sull’esecuzione dell’esame della capacità di sviluppo nei caprini” e nel “Regolamento d’applicazione per la supervisione dell’esame della capacità di sviluppo nei caprini”.

5.3 Valutazione morfologica

La valutazione morfologica comprende i cinque criteri di valutazione “Caratteristiche della razza”, “Formato”, “Arti”, “Mammella” e “Capezzoli” e, per la capra Buren (boera), nelle posizioni 4 e 5, ossia gli aspetti parziali “Muscolosità” e “Mammelle e capezzoli”.

La scala di valutazione va da 1 (insufficiente) a 6 (eccellente).

L’aspetto morfologico delle capre può essere valutato in occasione di mostre/esposizioni, visite in azienda, mercati cantonali e intercantionali, valutazioni di famiglie di allevamento e in qualsiasi altra occasione. Possono essere assunti unicamente esperti accreditati dalla FSAC. I risultati della valutazione morfologica sono riportati sui documenti zootecnici ufficiali.

Le disposizioni dettagliate in merito alla valutazione morfologica si trovano nel “Regolamento per esposizioni e mercati caprini” e nel “Regolamento per la valutazione delle famiglie di allevamento delle capre”.

5.4 Stima del valore genetico / valutazione genetica

Per le razze caprine Saanen, Toggenburgo e Camosciata delle Alpi viene effettuata una stima del valore genetico in conformità all’Art. 5, cpv. 1g e all’Art. 9 dell’OAlle, e scientificamente giustificabile secondo le norme vigenti in materia di allevamento.

Per le altre razze viene effettuata una valutazione genetica ai sensi dell’Art. 5, cpv. 1h e Art. 10 dell’OAlle.

Secondo le norme vigenti in materia di allevamento di animali, a causa dell’entità della loro popolazione, una stima del valore genetico non è scientificamente giustificabile per queste razze,

A seconda dello sviluppo delle popolazioni, è possibile passare dalla valutazione genetica alla stima del valore genetico per determinate razze o viceversa.

I risultati della stima del valore genetico e della valutazione genetica sono riportati sui documenti zootecnici ufficiali.

Ulteriori dettagli sulle procedure, la base dei dati, la valutazione, la garanzia di qualità e la pubblicazione sono contenuti nel “Regolamento per la stima del valore genetico / valutazione genetica”.

5.5 Mostra per famiglie d’allevamento

Animali da riproduzione particolarmente preziosi possono distinguersi in occasione di esposizioni per famiglie di allevamento. La valutazione si basa sul calcolo dei dati concernenti morfologia, produttività e impressione generale.

L’esecuzione delle esposizioni per famiglie di allevamento spetta alla FSAC. Esperti in materia di famiglia di allevamento riconosciuti dalla FSAC valutano gli animali in occasione di esposizioni e mercati intercantionali e cantonali o mostre locali.

Una famiglia di allevamento è costituita da un animale di sesso maschile o femminile abilitato alla riproduzione con i rispettivi figli e figlie.

- I risultati delle famiglie di allevamento sono riportati sui documenti zootecnici ufficiali.
- Le condizioni dettagliate della presentazione delle famiglie di allevamento si trovano nel “Regolamento sulla valutazione delle famiglie di allevamento caprino”.
- 5.6 Contrassegno di rendimento duraturo** Le capre che forniscono prestazioni elevate e durature in termini di latte o di allevamento ottengono il contrassegno di rendimento duraturo DL1 e/o DL2.
- Le disposizioni dettagliate in merito al contrassegno di rendimento duraturo nonché le disposizioni individuali per ogni razza si trovano nel “Regolamento Distintivo di produttività duratura per capre”.
- 5.7 Elevate carriere produttive** Dal 2011, ogni anno vengono premiate le capre con elevate carriere produttive.
- I requisiti generali, le condizioni e i requisiti di prestazione specifici per ogni razza sono riportati nei “Requisiti per la distinzione di elevata carriera produttiva”.
- 5.8 Produttività madre di becco** Da EFL:
- La produttività individuale minima per quanto concerne le prestazioni della madre di becco può variare a seconda della razza; esse sono indicate nell’appendice “Produttività madre di becco” del “Regolamento per esposizioni e mercati di caprini” come pure nell’appendice 3: “Tipo di chiusura secondo la razza” del “Regolamento sull’esecuzione dell’esame funzionale del latte caprino”.
- Da ECS:
- Il distintivo di produttività “L” dà diritto all’allevamento di becchi da riproduzione dalla progenie di un animale madre (per ulteriori requisiti nonché eccezioni cfr. il “Regolamento per esposizioni e mercati caprini”). L’esame della capacità di sviluppo è obbligatorio per ottenere il contrassegno della produttività madre di becco “L”.
- Per l’assegnazione del distintivo “L” è messo a confronto l’incremento ponderale medio al giorno dei capretti con il valore limite imposto per il conferimento del distintivo di produttività. Il distintivo di produttività è assegnato alla madre viene se i valori raggiungono o superano il valore limite. Il valore limite adottato per il confronto dipende dall’età della madre, dalla dimensione della prole e dal sesso dei discendenti.

6 Dati zootecnici

- 6.1 Monte** Le monte sono da notificare alla FSAC.
- In ogni caso, la notifica di monta deve essere registrata prima di quella del parto.

7 Dati relativi alla nascita

- 7.1 Notifiche di nascita** Le notifiche devono essere inoltrate alla BDTA in tempo utile.

8 Documenti del libro genealogico

- 8.1 Primo certificato di ascendenza (CAP)** Il certificato d'ascendenza e di produttività (CAP) viene generato per la prima volta dopo la nascita di animali da allevamento delle razze da latte. Alle femmine e ai maschi da riproduzione delle razze ECS, il certificato è conferito al completamento dell'esame funzionale delle prestazioni produttive dell'animale madre.

La CAP contiene le informazioni più importanti di un animale.

Il CAP delle razze da latte fornisce informazioni sui seguenti elementi: allevatore e proprietario, identità dell'animale, data di nascita, razza, informazioni generali sull'animale (grado di consanguineità ecc.), valutazione morfologica, valore genetico, famiglia di allevamento, ultima monta, produttività lattiera e pesatura del latte dell'ultima chiusura.

A differenza delle razze EFL, il CAP delle razze ECS contiene le seguenti informazioni relative a: prestazione di crescita degli animali giovani, prestazione riproduttiva e capacità di sviluppo, mentre l'attitudine lattifera e le pesature del latte non figurano su tale CAP.

Sul CAP dei becchi delle razze EFL figura il numero di discendenti ed è riportata la produttività media delle figlie per lattazione. Per quanto riguarda le razze ECS, sono fornite informazioni dettagliate sui parti e sulla capacità di sviluppo delle figlie.

Sul retro del CAP di tutte le razze è stampato la discendenza del relativo animale con informazioni dettagliate sugli ascendenti.

- 8.2 Allevatore** È considerato allevatore dell'animale il proprietario della madre al momento della monta. Questa disposizione determina l'eventuale assegnazione di un nome per l'effettivo.

- 8.3 Proprietario** È considerata proprietaria dell'animale l'azienda in cui l'animale è stabulato in modo permanente, conformemente alla BDTA.

Su richiesta, una persona può essere registrata come proprietaria di animali che sono di proprietà di tale persona, anche se essa non si trova nel luogo di stabulazione registrato presso la BDTA.

- 8.4 Denominazione dell'effettivo / Designazione dell'azienda** I soci della FSAC possono registrare il nome di un effettivo o la designazione dell'azienda (prefisso) dietro pagamento di una tassa di registrazione.

- 8.5 Nome dell'animale** Il nome breve corrisponde ai primi 12 caratteri del nome registrato dal proprietario sulla notifica di nascita.

Il nome può essere modificato su richiesta del proprietario, a condizione che il becco in questione non abbia già avuto dei discendenti registrati e che la capra in questione non sia già stata registrata con un parto.

Qualora l'allevatore abbia registrato un nome aziendale, l'animale riceve un nome lungo sul certificato d'ascendenza e produttività. Il nome lungo è composto dal nome dell'azienda, dal nome breve del padre e dal nome breve dell'animale stesso.

- 8.6 Aggiornamenti del CAP** Per le femmine adulte, un CAP viene generata automaticamente alla chiusura dell'esame funzionale del latte o quello della capacità di sviluppo, oppure dopo un parto a condizione che non sia stata eseguita alcuna procedura di ECS.

Un CAP è rilasciato anche dopo un'analisi del DNA.

Per gli animali che hanno diritto a un CAP, il proprietario dell'animale può generare egli stesso un CAP tramite CapraNet. Ciò vale in particolare per i becchi e per le femmine non soggette all'EFL.

- 8.7 Responsabilità personale & Forma scritta** La FSAC verifica la plausibilità dei dati e allestisce il CAP in tutta coscienza. Tuttavia non si possono escludere errori o inesattezze. I dati riportati nei documenti del libro genealogico si basano sui dati zootecnici e su quelli relativi alle prestazioni di produttività. Se il detentore di un animale riscontra errori, è tenuto a segnalarli immediatamente alla FSAC.

L'allevatore/proprietario o il tenitore del libro genealogico devono inviare alla Sede amministrativa della FSAC le notifiche di monta per iscritto (CapraNet, cartaceo o via e-mail). Lo stesso vale per i mutamenti in merito alle ascendenze.

9 Garanzia di qualità nella gestione del libro genealogico

- 9.1 Controlli di ascendenza** La FSAC effettua controlli di ascendenza su caprini di sesso maschile e femminile al fine di verificare l'esattezza delle notifiche di monta e di parto.

In tal modo si creano condizioni migliori per la selezione riproduttiva che si basa essenzialmente sull'ascendenza degli animali.

L'obiettivo è di controllare innanzitutto gli animali più giovani per determinare la loro corretta ascendenza. Di norma, gli animali da controllare sono selezionati in base a determinati criteri. Questi criteri sono definiti dal Comitato della FSAC in collaborazione con il gruppo di lavoro "Allevamento".

Ulteriori informazioni sui controlli di ascendenza sono disponibili nel "Regolamento sull'esecuzione dei controlli del DNA in caprini iscritti al libro genealogico".

9.2 Supervisione dell'esame funzionale del latte

Alla luce dell'importanza degli esami funzionali del latte e delle stime del valore genetico che ne derivano e conformemente alle direttive dell'Ordinanza sull'allevamento di animali e dell'ICAR, deve essere garantita la corretta applicazione degli esami funzionali del latte.

A tal fine, la FSAC controlla gli esami funzionali del latte in conformità al "Regolamento sull'esecuzione dell'esame funzionale del latte nei caprini" e al "Regolamento d'applicazione relativo alla supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte al libro genealogico". Controlli di supervisione (noti anche come controlli di verifica) possono essere effettuati mediante colloqui con i partecipanti e i controllori, ispezioni dei moduli di controllo, controlli degli strumenti di pesatura, pesatura a campione e analisi, ecc.

Tale supervisione può essere eseguita in qualsiasi momento, in qualunque luogo e senza alcun preavviso. La FSAC applica generalmente i controlli a campione e esegue periodicamente una selezione casuale delle aziende da ispezionare.

In caso di sospetto o di indicazioni circa un'eventuale produttività lattiera errata, la FSAC può effettuare o disporre controlli di verifica presso le aziende agricole in questione.

"Regolamento sull'esecuzione dell'esame funzionale del latte caprino" è subordinato al "Regolamento d'applicazione per la supervisione dell'esame funzionale del latte delle capre iscritte al libro genealogico".

9.3 Supervisione dell'esame della capacità di sviluppo

Sono effettuati controlli nell'ambito di esami della capacità di sviluppo nelle razze caprine Vallesana dal collo Nero e Buren al fine di verificare l'applicazione del "Regolamento d'applicazione per la supervisione dell'esame della capacità di sviluppo nei caprini (ECS)".

Tale supervisione può essere eseguita in qualsiasi momento, in qualunque luogo e senza alcun preavviso. La FSAC applica generalmente i controlli a campione e esegue periodicamente una selezione casuale delle aziende da ispezionare.

In caso di fondati sospetti o di indicazioni circa eventuali errori negli esami della capacità di sviluppo, la FSAC può effettuare o disporre controlli di verifica presso le aziende agricole in questione.

9.4 Dati di altre organizzazioni di allevamento

La FSAC riprende i dati relativi alle ascendenze forniti da altre organizzazioni di allevamento svizzere o estere riconosciute, a condizione che operino in conformità con gli standard di qualità comparabili.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano senza restrizioni agli animali provenienti da un altro libro genealogico riconosciuto.

10 Ammissione al libro genealogico e diritto di riproduzione

10.1 Disposizioni generali

Il “Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini” disciplina le disposizioni relative alla valutazione degli animali iscritti al libro genealogico e la nuova ammissione al libro genealogico di capre appartenenti a razze riconosciute dalla FSAC. Esso si applica a tutte le esposizioni, alle visite aziendali per le valutazioni morfologiche e ai mercati intercantionali e cantonali, alle valutazioni della famiglia di allevamento e a qualsiasi altra manifestazione dove si valuta l’aspetto morfologica delle capre.

Gli animali devono presentare almeno la nota 2 in tutte le posizioni della valutazione morfologica per essere ammessi al libro genealogico. La nota 1 significa insufficiente ed implica l’esclusione dal libro genealogico. Non è consentita una nuova presentazione e valutazione di tali animali. Gli animali precedentemente valutati mantengono il diritto al libro genealogico fino al 31.12. dell’anno in corso e saranno quindi esclusi. Gli animali valutati per la prima volta non hanno diritto all’iscrizione al libro genealogico.

10.2 Becchi

Il diritto all’iscrizione al libro genealogico è concesso ad un becco alle seguenti condizioni:

- L’ascendenza deve essere comprovata in almeno tre, nelle razze a rischio di estinzione in due generazioni di ascendenti. Sono consentite deroghe (cfr. appendici al “Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini”).
- La madre deve adempiere i requisiti previsti per le madri di becco.
- I becchi possono già essere valutati all’età di almeno 60 giorni.
- in linea di principio i becchi devono essere presentati e valutati entro il compimento dei 4 anni (per le disposizioni di attuazione, cfr. l’appendice “Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini”). Almeno una valutazione va effettuata nel primo anno di monta.
- Per i becchi di età superiore ai 4 anni la valutazione morfologica è facoltativa.
- Un padre di becco deve presentare la nota minima di 3 in tutte le posizioni della valutazione morfologica (3/3/3/(3)).
- Al più tardi al momento della prima valutazione di un becco, un campione per la determinazione del profilo DNA deve essere prelevato da una persona autorizzata dalla FSAC. La registrazione della punteggiatura è consentita unicamente se si dispone di un profilo DNA. La FSAC può concedere deroghe in casi eccezionali debitamente giustificati.

10.3 Madri di becco

Per ottenere lo stato di madre di becco, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Una madre di becco deve raggiungere nella valutazione finale almeno la nota 3, con i punteggi (3/3/3/3/3) in tutte le posizioni della valutazione morfologica.
- Le madri di becco devono raggiungere almeno una volta il punteggio minimo in ogni posizione per soddisfare e mantenere i requisiti morfologici.

- L'ascendenza deve presentare almeno 2 generazioni e per le razze a rischio di estinzione è necessario almeno 1 generazione. Sono consentite deroghe (cfr. appendici al "Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini").
- Le informazioni relative alla produttività individuale minima sono indicate nell'appendice "Produttività madre di becco" contenuto nel "Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini".
- La madre di becco potrebbe perdere il suo stato a seguito dell'annullamento retroattivo delle generazioni di ascendenti, nel caso in cui all'animale sia stato erroneamente riconosciuto lo stato di madre di becco (senza adempierlo) o qualora la valutazione dell'animale da parte della Commissione di conciliazione risulti inferiore e pertanto il punteggio minimo (3) non è più raggiunto.
- In linea di principio, gli individui generati da incroci con una percentuale di purezza inferiore al 98% come pure gli animali con il contrassegno NHB (non iscritto al LG) non possono mai raggiungere lo stato di madre di becco.

10.4 Capre

- Caprini giovani i cui genitori hanno diritto all'iscrizione al libro genealogico, sono automaticamente riconosciuti dal libro genealogico. Tale ammissione al libro genealogico è provvisoria e ha una durata massima di 42 mesi.
- Per ottenere l'ammissione definitiva al libro genealogico è necessaria una valutazione morfologica.
- Per la valutazione di una capra è necessario che questa sia in lattazione (capre non in lattazione vedi "Regolamento per fiere, mercati ed esposizioni caprini" Art. 4.4.2). La prima valutazione ufficiale può avvenire non prima che siano trascorsi 30 giorni dal primo parto. Nel caso in cui venga effettuata una valutazione, tutte e cinque le posizioni della valutazione morfologica devono essere valutate con la nota minima di 2 (nota 1 = esclusione).
- Possono essere ammessi al libro genealogico animali di ogni razza caprina anche se la loro ascendenza non è comprovata. A tal fine devono essere sottoposte alla valutazione morfologica e ottenere la nota minima di 2 in tutte le posizioni
- L'esperto in sede decide in merito all'ammissione definitiva al libro genealogico.

10.5 Animali importati

- Gli animali importati sono registrati nel libro genealogico con almeno due generazioni di ascendenti (se noti).
- Il proprietario deve fornire alla FSAC un certificato di discendenza rilasciato dalle autorità/istituzioni competenti del Paese d'origine.
- Le prestazioni fornite dagli animali nel Paese di provenienza non saranno registrate.
- Gli animali importati devono fornire le stesse prestazioni degli animali svizzeri per ottenere l'ammissione al libro genealogico.
- Gli animali importati devono inoltre essere identificati con le marche auricolari ufficiali svizzere in conformità alle direttive

11 Tariffe

- 11.1 Competenza** Conformemente all'OAlle, i costi relativi alla tenuta del libro genealogico, agli esami funzionali, ecc. sono finanziati tramite i contributi della Confederazione e i contributi degli allevatori. Le tariffe per le varie prestazioni di servizi e i documenti del libro genealogico sono fissate dal Comitato della FSAC. Esso ha la facoltà di apportare modifiche tariffarie in qualsiasi momento e senza preavviso se le circostanze lo richiedono.
- Il tariffario attualmente in vigore è disponibile sul sito Internet della FSAC: www.szzv.ch, sotto la voce "Downloads/Regolamenti" o "Federazione/Soci".
- 11.2 Fatturazione** Le quote sociali, le spese per l'organo di stampa ufficiale e altre prestazioni di servizi vengono fatturate periodicamente alle persone iscritte al libro genealogico. Si applicano i consueti termini di pagamento di 30 giorni.
- 11.3 Ritardi nei pagamenti** In caso di ritardo nei pagamenti, la FSAC può, previo sollecito, sospendere le proprie prestazioni di servizi nonché l'invio di documenti fino al pagamento degli importi in sospeso. In caso di mancato pagamento della quota sociale, la persona in mora con i pagamenti non ha più la possibilità di partecipare a fiere e mercati. La FSAC può informare i rispettivi consorzi o associazioni regionali e le Federazioni cantonali in merito a eventuali arretrati e richiamarli alle loro responsabilità. Rimane salva la procedura d'esecuzione ordinaria.

12 Misure amministrative e disposizioni penali

- 12.1 Misure amministrative in caso di inadempienze e violazioni** La direzione adotta uno o più dei seguenti provvedimenti qualora allevatori, proprietari, partecipanti agli esami funzionali, controllori di DNA, ECS e/o di latte, esperti, persone di riferimento, organizzatori di esposizioni o di mercato, veterinari o dipendenti della FSAC, ad eccezione dei membri della direzione, contravvengano alle disposizioni del presente regolamento:
- Notifica di irregolarità
 - Ammonimento
 - Sostituzione dei risultati ottenuti da esami funzionali con i risultati delle verifiche di supervisione
 - Annullamento dei risultati ottenuti dagli esami funzionali
 - Annullamento del valore genetico
 - Esclusione dei partecipanti agli esami funzionali e/o esclusione dal libro genealogico per un periodo da uno a dieci anni
 - Annullamento di tutti i dati delle stime dei valori genetici
 - Cancellazione dell'ascendenza degli animali
 - Rimozione di genitori errati dal pedigree

- Perdita dell'iscrizione al libro genealogico
- Esclusione dei discendenti maschi dal libro genealogico
- Esclusione degli animali da mercati/esposizioni
- Rifiuto di indennizzare il controllore
- Sospensione dei controllori per un periodo di minimo 1 anno
- Perdita del riconoscimento come esperto o controllore
- Rifiuto dell'uso del misuratore del latte (lattometro)

- 12.2 Campo di applicazione** Le disposizioni di esecuzione di tutte le prestazioni di servizi da parte della FSAC che non sono menzionati in dettaglio nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli esami funzionali und la valutazione morfologica, sono soggette al presente regolamento. I casi di infrazioni e di errori gravi nei suddetti campi sono sanzionati a norma del paragrafo 12.1, fatte salve le disposizioni specifiche.
- 12.3 Spese procedurali** Le spese sostenute per indagini, correzioni di errori, annullamento, altre misure di qualsiasi natura e per le sanzioni di cui al paragrafo 12.1, sono a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni.
- 12.4 Notificazione** Le misure di cui al paragrafo 12.1 sono notificate mediante lettera raccomandata. La lettera si considera ricevuta dopo la scadenza dell'eventuale termine di ritiro presso l'ufficio postale.
- 12.5 Diritto di impugnazione / Ricorso** Una misura e/o sanzione amministrativa deve essere comunicata per iscritto agli interessati, con specifico riferimento alla possibilità di ricorso.
- La FSAC nomina le istanze di ricorso.
- Per i ricorsi può essere applicata una tariffa, calcolata sul dispendio.
- Il ricorso, corredato di giustificazione scritta, deve essere presentato alla FSAC per lettera raccomandata entro dieci giorni dalla ricezione del risultato ottenuto dal controllo di supervisione.
- 12.6 Diritto civile e diritto penale** Rimangono salve le disposizioni del diritto civile e del diritto penale, in particolare quelle dell'Ordinanza sull'allevamento e della Legge sull'agricoltura.
- 12.7 Esonero di responsabilità** La FSAC si impegna a eseguire con la dovuta diligenza tutti i lavori in conformità al presente regolamento. Ciò nonostante non è sempre possibile evitare errori. Con la partecipazione all'allevamento in accordo al libro genealogico e agli esami funzionali i soci accettano che la FSAC - nella misura consentita dalla legge - declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, in particolare per i danni indiretti dovuti a infrastrutture non funzionanti o malfunzionanti, a seguito di dati lacunosi o mancanti e/o di errori commessi da dipendenti o altri operatori. La FSAC declina inoltre ogni responsabilità per ritardi non causati da essa o per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

- 12.8 Casi speciali** Il Comitato della FSAC decide sui casi non disciplinati dal presente regolamento.
- 12.9 Foro giuridico** Il foro giuridico è presso la Sede della FSAC a Zollikofen.
- 12.10 Approvazione ed entrata in vigore** Il presente regolamento del libro genealogico è stato approvato dal Comitato della FSAC il 26.04.2021 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2021.
- 12.11 Pubblicazione** Il presente regolamento del libro genealogico è pubblicato sul sito internet della FSAC: www.szzv.ch, sotto la voce "download/regolamenti". Su richiesta, il regolamento del libro genealogico è fornito agli allevatori in forma cartacea.

Federazione svizzera di allevamento caprino (FSAC), Cooperativa

Stefan Geissmann
Presidente

Ursula Herren
Amministratrice

Zollikofen, 26.04.2021



**Schweizerischer Ziegenzuchtverband Genossenschaft
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Schweiz**

Telefon +41 (0)31 388 61 11

E-Mail info@szzv.ch

Homepage www.szzv.ch